



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE NR. 11 DEL 03/06/2020

(ai sensi dell'art. 54, del T.U. delle Autonomie Locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Oggetto: SPECIFICHE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/30/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone l'efficacia delle misure in esse contenute fino al 3 aprile 2020",
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale" che, evidenziando l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, introduce misure di contrasto ulteriormente restrittive,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020, che all'articolo 1 dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui ai *precedenti DPCM* 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute e dell'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03.04.2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020, che entra in vigore il 14/04/2020 e proroga fino al 3 maggio le misure di contenimento del contagio epidemiologico, aggiornando l'elenco dei codici ATECO,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, che entra in vigore dalla data del 04 maggio 2020 in sostituzione del precedente DPCM del 10.04.2020,
- l'Ordinanza di Regione Lombardia nr. 537 del 30/04/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, nr. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 maggio 2020, nr. 19",
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, in vigore dalla data del 18 maggio 2020 ed in sostituzione del precedente DPCM del 26.04.2020,
- l'Ordinanza di Regione Lombardia nr. 547 del 17.05.2020;
- l'Ordinanza di Regione Lombardia nr. 555 del 29/05/2020.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi ancora presenti sull'intero territorio Nazionale;

Richiamate le Ordinanze adottate dallo scrivente Sindaco per quanto attiene l'emergenza epidemiologica COVID-19;

Valutata la necessità, anche in ragione della perdurante efficacia delle disposizioni governative, prorogare alcuni dei provvedimenti di competenza sindacale finalizzati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto precisare che le misure adottate hanno lo scopo precauzionale e sono idonee a ridurre i rischi per la salute pubblica;

In virtù dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 5;

ORDINA

per le ragioni in narrativa esposte, ai fini di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio del Comune di Rosate e fermo restando il divieto di assembramento nonché l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro, nei termini di cui a seguire:

1. riapertura di parchi e giardini pubblici dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e a far data **dall'8 giugno 2020**. Sarà consentito l'uso di attrezzature sportive e giochi per i bambini, nella medesima fascia oraria, nell'osservanza delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in particolare l'accessibilità agli spazi è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. **bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni,**
 - b. **limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell'area interessata,**
 - c. **tutte le persone che accedono siano dotate di dispositivi di protezione individuale (mascherine) se di età superiore ai 3 anni;**
2. regolamentazione dell'accesso alle aree cani con il limite di due persone per volta e per un massimo di dieci minuti *pro capite*;
3. riapertura degli Orti Urbani con l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro ed evitando ogni forma di assembramento;
4. è consentito l'utilizzo delle panchine e sedute di qualsiasi tipo (esempio muretti di contenimento aiuole, ecc.) ovunque collocate sull'intero territorio comunale, con l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro ed evitando ogni forma di assembramento;
5. per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si applicano le altre disposizioni Nazionali e Regionali vigenti.

AVVERTE

che, in caso di mancata osservanza e ottemperanza della presente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, si procederà alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

- che la presente Ordinanza potrà essere modificata in relazione all'evolversi del fenomeno,
- che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione,
- che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso oppure, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 nr. 1199;

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online comunale
- la divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale del Comune www.comune.rosate.mi.it;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di specifica competenza a:

- Prefettura di Milano
- Comando Carabinieri di Rosate
- Unione dei Comuni I Fontanili

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione e sarà valida sino a nuove disposizioni e fatto salvo provvedimento di revoca.

Il Sindaco
Daniele Del Ben

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)